



Istituto Comprensivo "Via Piave"

Via Piave, 28 - 62010 MORROVALLE (MC)
0733.221477 – Fax 0733.221417 - C.F. 80007060439 – C.M. MCIC82200Q
www.scuolamorrovale.edu.it - mcic82200q@istruzione.it

Protocollo come da segnatura

MORROVALLE, (vedi segnatura)

Avviso Pubblico D.M. 19 02/02/24 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G94D21000820006

Titolo progetto: "PRONTI PER I FUTURI"

Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54880

Disciplinare Trattativa diretta con unico operatore economico

La trattativa diretta avrà come oggetto l'affidamento diretto del servizio relativo alla realizzazione di interventi atti a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono, favorendo l'inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti fragili

percorsi di mentoring e orientamento docente/ coaching motivazionale

Premesso

che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, con relativo Accordo di concessione firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, prevede Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024); **Supportare con una consulenza specifica** gli/le alunni/e il cui disagio potrebbe determinare problemi relazionali, di comportamento e/o cognitivi. - **Costituire una rete di soggetti interni ed esterni che collaborino per trattare forme di disagio ed esperire misure risolutive.** - **Potenziare le competenze di base, l'inclusione scolastica con percorsi individualizzati e personalizzati** - **Favorire il protagonismo di ragazzi/e attraverso co-progettazione di attività che valorizzino talenti individuali.** - **Formare docenti per apprendere modalità di gestione dei casi di disagio.** - **Favorire il coinvolgimento delle famiglie per operare nella duplice dimensione della cura e della prevenzione degli effetti della dispersione scolastica.** - **Dare valenza orientativa agli interventi e ricaduta sul curriculum**, la scrivente istituzione scolastica, così come da determinazione del Dirigente Scolastico prof. SUGLIA Rosario prot. N. 3062 del 21/03/2025, intende affidare, **mediante trattativa diretta con unico operatore economico con sistema M.E.P.A.**, il servizio relativo alla realizzazione di interventi atti a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono, favorendo l'inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti fragili: percorsi di mentoring e orientamento docente/ coaching motivazionale, indispensabili per la realizzazione del progetto dal Titolo "PRONTI PER I FUTURI" - M4C1I1.4-2024-1322-P-54880, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e in conformità con

Firmato digitalmente da ROSARIO SUGLIA

l'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. La trattativa si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico (MEPA)" – sito www.acquistinretepa.it.

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla richiesta di offerta, dei documenti obbligatori per la partecipazione, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.

L'operatore economico a cui è rivolta la richiesta è invitato a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre **le ore 10.00 del giorno 24/03/2025**.

La trattativa diretta su MEPA non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva laddove l'offerta non risultasse congrua e coerente con le disponibilità del committente.

Nessuna motivazione in merito è dovuta dal committente all'operatore economico in casi di rifiuto dell'offerta.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della trattativa. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei termini per via telematica attraverso la funzione dedicata ("comunicazioni") nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

All'esito della Procedura, l'Istituzione scolastica "I.C. VIA PIAVE" (di seguito, anche «Stazione Appaltante» o «Istituto» o «Amministrazione») stipulerà il contratto con l'Operatore economico invitato (di seguito, anche «Affidatario») che avrà presentato il preventivo rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

L'Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche «RUP»), individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof. SUGLIA Rosario, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

La fornitura è finanziata ricorrendo alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche «PNRR»), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR).

Art. 1 – Oggetto del servizio richiesto.

Oggetto della presente richiesta di preventivo e del successivo contratto è la fornitura all'Istituzione scolastica "Via Piave" dei servizi di svolgimento di **n. 380 percorsi individuali di mentoring e orientamento**, con particolare riguardo:

1. **ad azioni di coaching motivazionale** da rivolgere agli studenti che mostrano particolari fragilità motivazionali e/o nelle discipline di studio a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica; nel dettaglio, percorsi di *coaching* motivazionale in favore di studenti che presentano severi bisogni educativi non certificati, elevati livelli di conflittualità con la scuola, modalità oppostive e provocatorie nella gestione dei rapporti con gli adulti e/o i pari, comportamenti inadeguati e scorretti verso persone e strutture, inadempimento dell'obbligo scolastico e contesti socio-economico-culturali di origine segnati da povertà educativa

secondo quanto specificato nel capitolato tecnico allegato, per un importo complessivo **pari ad € 15.960,00 IVA inclusa, corrispondente a 42€/h per 380 ore complessive e ogni altra eventuale spesa**.

Il monte ore totale di 380 ore, sulla base delle esigenze individuate da questa Istituzione scolastica è ripartito in due tipologie di attività come evidenziato sopra ai punti 1. e 2.:

1. **azioni di coaching motivazionale:** gli interventi da attuare prevedono un **monte ore di 380 ore** e un rapporto uno a uno tra esperto e allievo/a con articolazione **per moduli di 10 (dieci) ore** ciascuno.

Il servizio prevede altresì l'impegno a svolgere il servizio secondo il calendario predisposto dall'Istituto, assicurando la propria presenza, se necessario, agli incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive.

Art. 2 – Condizioni di fornitura del servizio.

I servizi dovranno essere svolti dal vostro personale presso i locali delle sedi dell'istituto "I.C. VIA PIAVE" Sede della Secondaria di 1 grado negli orari e nelle giornate da stabilire in accordo con il Dirigente Scolastico e/o con il Team di progettazione. e dovranno concludersi **entro il 10 settembre 2025**. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo nel caso in cui l'Amministrazione richiedente e facesse espressa richiesta, per motivi non imputabili all'Operatore Economico.

Le condizioni minime esposte nel presente disciplinare amministrativo e nel capitolato tecnico e relativi allegati sono da considerarsi prescrittive.

Eventuali diverse condizioni, così come eventuali modifiche alle presenti condizioni, dovranno essere previamente concordate per iscritto con l'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di esecuzione di prestazione difforme e/o incompleta rispetto al servizio richiesto nel capitolato tecnico, l'Amministrazione richiedente provvederà alla formale contestazione all'operatore.

Firmato digitalmente da ROSARIO SUGLIA

La società aggiudicataria dovrà provvedere a svolgere il servizio nelle modalità richieste immediatamente, e comunque entro e non oltre **5 (cinque)** giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'Istituto si riserva la facoltà di agire ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Art. 3 - Durata dei servizi

Il servizio da affidare avrà durata dalla data di sottoscrizione del **Contratto fino al 10 settembre 2025**.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, al fine di rispettare *target* e *milestone* del PNRR.

Art. 4 - Termini e modalità di redazione del Preventivo

L'Operatore economico invitato dovrà presentare il Preventivo, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale www.acquistinretepa.it, **pena l'irricevibilità del Preventivo e comunque la sua irregolarità**.

L'operatore economico dovrà allegare al presente disciplinare una presentazione dell'azienda con indicate esperienze pregresse ed il disciplinare sottoscritto per accettazione.

L'operatore economico inoltre dovrà presentare i CCVV degli esperti che verranno impegnati nei percorsi di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

L'Operatore economico dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

Documenti di carattere amministrativo:

- a) la dichiarazione sostitutiva del concorrente relativa **all'assenza di conflitti di interessi** in capo all'Operatore Economico e al titolare effettivo, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 1**);
- b) il **documento di gara unico europeo (DGUE)**, contenente le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del D.Lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni della Nota prot. n. 6216 del 30 giugno 2023, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comunicato riguardante l'aggiornamento della «*Tassonomia di riferimento dei criteri*», che correda le «*Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"*», del 31 luglio 2021, adottato da AGID con Determina n. 164 dell'11 luglio 2023 (**modello All. 2 esclusivamente in formato telematico, aggiornato al nuovo codice contratti pubblici, D.LGS. 36/2023, pubblicato da AGID**);
- c) **una dichiarazione sostitutiva del concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l'Operatore economico fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (**All. 3**);
- d) La dichiarazione relativa al possesso dei **requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100** del codice dei contratti (**All. 3.1**);
- e) la dichiarazione sostitutiva del concorrente per l'individuazione del **titolare effettivo e percentuale di quota capitale, sottoscritta digitalmente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**All. 4 e All. 4.1**);
- f) la dichiarazione ai sensi della Circolare N° 32 Del 30/12/2021 (Rispetto del Principio di non arrecare danno all'ambiente) **Do No Significant Harm (DNSH) (All. 5) scheda allegato 3 DNSH Do No Significant Harm**;
- g) il Patto di Integrità, secondo il format (**All. 6**);
- h) la Dichiarazione di consapevolezza clausola risolutiva espressa (**All. 7**);
- i) la Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (**All.8**);
- j) la Dichiarazione di impegno a costituire garanzia definitiva (**All. 9**);
- k) la Dichiarazione di rispetto normativa disabili (**All. 10**);
- l) la Dichiarazione situazione occupazionale (**All. 11**);
- m) il Consenso per il trattamento di dati sensibili (**All. 12**);
- n) il Certificato CCIAA

Preventivo Economico (offerta economica) nel quale dovrà essere indicato:

- l'importo offerto in cifre e lettere con l'indicazione di n. 2 decimali dopo la virgola;
- In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Preventivo Economico medesimo verrà adeguato per arrotondamento.
- Il Preventivo economico non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

L'operatore economico dovrà assicurare una quota delle assunzioni, che saranno effettuate per l'aggiudicazione del presente contratto, pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione femminile ai sensi del comma 4. dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 oppure attestare che l'impresa occupa un numero inferiore a 15 dipendenti;

L'operatore economico a deve essere in regola con le norme previste dalla Legge 68/1999, in particolare art. 17 (diritto al lavoro dei disabili).

Firmato digitalmente da ROSARIO SUGLIA

L'affidamento della fornitura è vincolato alle seguenti condizioni, pena recesso dal contratto:

- che nei confronti della ditta e dei rappresentanti legali non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari;
- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- che la ditta sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 e verificati ai sensi dell'art. 99 comma 2 del D.Lgs 36/2023: di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente disciplinare amministrativo **sottoscritto per accettazione**;
- b) il capitolato tecnico descrittivo delle voci **sottoscritto per accettazione**;
- c) esperienze pregresse dell'azienda
- d) l'offerta economica presentata da parte dell'appaltatore sul modello predisposto dall'amministrazione;
- e) l'offerta economica presentata da parte dell'appaltatore sulla piattaforma MEPA";
- f) CCVV degli esperti che verranno impegnati nei percorsi;
- g) tutti i documenti di carattere amministrativo.

Art. 6– Obbligo di possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico.

L'operatore economico deve possedere tutti i requisiti previsti dal Bando per l'abilitazione al Mercato Elettronico MEPA per la categoria merceologica "Servizi educativi"

L'operatore economico aggiudicatario deve altresì essere in possesso:

- a) **dei requisiti di idoneità professionale per contrarre con la pubblica amministrazione** (art. 100 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- b) **di adeguate capacità tecniche e professionali per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, disponendo a tal fine di adeguate risorse umane e tecniche e adeguata esperienza professionale** (art. 100 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023);

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di accertato difetto degli stessi si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 7 – Disposizioni anticorruzione.

Nell'espletamento del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Al personale dell'operatore economico affidatario saranno applicate, altresì, ai sensi dell'art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le disposizioni contenute nel suddetto codice.

L'accertamento di eventuali comportamenti da parte del personale dell'operatore economico partecipante e/o affidatario in difformità alle disposizioni del predetto codice di comportamento dei dipendenti, può comportare l'esclusione dalla procedura e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, al rispetto delle norme contenute nel Patto d'integrità stipulato con la presente amministrazione. Il mancato rispetto del Patto d'integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 8 – Variazioni alle condizioni iniziali del contratto.

Nel caso in cui l'Istituto manifestasse la necessità di forniture aggiuntive rispetto a quanto specificato nel capitolato tecnico, potrà richiedere al fornitore aggiudicatario, secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e all'art. 29 comma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura originariamente richiesta, nel limite del quinto dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione.

Art. 9 – Divieto di subappalto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.

A discrezione di questa stazione appaltante il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (**art. 119** del nuovo codice) considerata la natura infungibile della prestazione.

Art. 10 – Esonero dalla prestazione della garanzia.

L'operatore economico è esonerato al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, trattandosi di selezione di un operatore economico che abbia svolto analoghe esperienze pregresse e di comprovata esperienza nel settore nonché di comprovata solidità finanziaria.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali;

La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120 comma del Decreto Legislativo 36 del 2023 si prevede sin da ora che qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Art. 13 - Pari opportunità e inclusione lavorativa.

L'operatore economico è tenuto ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dall'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ai fini di cui al comma 1, l'operatore economico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa allo stato occupazionale dell'impresa e dichiarazione di impegno a fornire all'amministrazione procedente quanto previsto da citato art 47 del D. L. 77/2021.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori.

L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'operatore economico è tenuto alla regolare applicazione del CCNL di lavoro di settore, nei confronti del personale coinvolto nello svolgimento dei percorsi individuali di mentoring e di orientamento.

Art. 15 – Sicurezza.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.ii e mm.

L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

Per la fornitura dei servizi oggetto di contratto, svolta dal personale della ditta aggiudicataria, non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura per la quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni oggetto di contratto. L'importo degli oneri per la sicurezza relativo al presente intervento è pertanto pari ad euro zero.

Art. 16. Oneri della sicurezza (art. 108, comma 9, del D.LGS. N. 36/2023)

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

Art. 17 - Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone il Preventivo Economico.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone il Preventivo economico. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente. In particolare:

- (i) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- (ii) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- (iii) il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e del Preventivo è sanabile;
- (iv) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'Operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente Richiesta di Preventivi;
- (v) sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- (vi) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 della presente Richiesta di Preventivi.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti del preventivo economico. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto del Preventivo.

Art. 18 - Modalità di fatturazione e di pagamento dei servizi forniti.

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi richiesti saranno effettuati dall'Istituto subordinatamente agli stati di avanzamento e liquidazione che verranno concessi dal MIME e, comunque, a seguito di esito positivo della procedura di collaudo dei servizi oggetto di fornitura e subordinatamente comunque all'acquisizione di ufficio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: **I.C. "VIA PIAVE"** - Cod. Univoco Ufficio: **UFP5XM**

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall'effettivo accreditamento dei fondi da parte del **MIM**.

Elementi da inserire nella fattura

Come da *Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione* m_pi.AOOGABMI REGISTRO - UFFICIALEU.0061603.03-04-2023, le fatture, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, devono contenere le seguenti informazioni:

1. - Titolo del progetto;
2. - Indicazione "Finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU";
3. - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
4. - Numero della fattura;
5. - Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
6. - Estremi identificativi dell'intestatario;
7. - Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
8. - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
9. - CUP del progetto;
10. - CIG della gara;
11. - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Le fatture elettroniche, dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 1, commi 629, lettere b) e c), e 630 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015"), denominata "split payment", che impone ai committenti pubblici, tassativamente indicati dalle

medesime norme, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali non sono debitori di imposta, di versare all'Erario, e non al fornitore, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Nelle fatture relative alle prestazioni e forniture oggetto di contratto, dovrà essere perciò espressamente riportato che la relativa operazione è effettuata ai sensi dell'articolo 17 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s. m., recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 19 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Art. 20 – Penali.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine di cui agli Art. 2 e Art. 3 del presente disciplinare, non imputabile all'amministrazione contraente, la stessa si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, che l'amministrazione stessa tratterrà direttamente all'atto della liquidazione della fattura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno da parte dell'operatore economico.

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura in caso di contestazione per prestazione difforme e/o incompleta e/o non eseguita a regola d'arte rispetto a quanto richiesto nei documenti di procedura, nonché in caso di obbligo di riduzione in pristino.

Nel caso in cui la presente amministrazione, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrare il difetto o la carenza, in capo all'operatore economico aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni, applicherà una penale del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

La penale di cui al comma 3 si applica anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 21 – Recesso.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 22 – Inadempimento nell'esecuzione della fornitura e risoluzione del contratto.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applicano l'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'art. 3 comma 3 Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, l'art. 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le norme del Codice Civile.

Qualora si verificassero reiterati ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tali da recare grave pregiudizio all'Istituto, anche sotto forma di rischio di perdita del finanziamento pubblico concesso all'ente, lo stesso procederà, previa diffida, a disporre la risoluzione d'ufficio del contratto, salvo il risarcimento del danno a favore dell'Istituto.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 2 comma 6 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Costituisce altresì grave inadempimento la mancata fornitura del servizio oggetto di contratto entro il giorno 10 dicembre 2024.

Si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020; la presente amministrazione procederà altresì a disporre la risoluzione d'ufficio del contratto nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrare il difetto o la carenza, in capo all'operatore economico aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni. In questo caso, si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo il risarcimento del danno a favore dell'amministrazione procedente.

Art. 23 – Foro competente e definizione delle controversie.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 24 - Norme applicabili al contratto e norme di rinvio.

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché le milestone ed i target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- c) il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- d) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della Legge 21 giugno 22, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici»;
- e) il D. L. 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- f) il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- g) il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- h) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni»;
- i) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 «Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012», così come novellata dalla Legge provinciale 9 del 2023;
- j) le disposizioni previste dal Bando per l'abilitazione al Mercato Elettronico (MEPA) per la categoria merceologica «Servizi psico-educativi» e relativi allegati;
- k) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia»;
- l) la legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
- m) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- n) la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- o) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
- p) Le norme del Codice civile.

Art. 25 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

I soggetti individuati secondo le modalità e la procedura sopradescritta, dovranno attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione scolastica I.C. «VIA PIAVE» con sede in MORROVALLE (MC) presso Via Liguria, 45-47, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: mcic82200q@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da ROSARIO SUGLIA

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica è la Società VARGIU SCUOLA S.R.L., con sede legale in via Dei Tulipani 7/9, 09032 Assemini, P.IVA n. 03679880926, nella persona del suo legale rappresentante il Sig.ra CARAI Franca, nata il 09/11/1965, C.F. CRAFNC65S49D323W, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo.noreply@vargiuscuola.it

Art. 27 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Progetto il Dirigente Scolastico Prof. Rosario SUGLIA.

Art. 28 - Norma di chiusura.

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Rosario SUGLIA

**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.,*